



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69)

Sede di BOLOGNA

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso..... | 3 |
| Modalità di ammissione..... | 4 |
| Art. 2 Piani di Studio Individuali..... | 4 |
| Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche..... | 4 |
| Art. 4 Frequenza e propedeuticità..... | 5 |
| Art. 5 Percorso flessibile..... | 5 |
| Art. 6 Prove di verifica delle attività formative..... | 5 |
| Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente..... | 5 |
| Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe..... | 6 |
| Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere..... | 6 |
| Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie..... | 7 |
| Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo..... | 7 |
| Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale..... | 8 |
| Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati..... | 9 |

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un titolo di laurea conseguito nelle classi **L-25, L-26, L-2, L-13, L-32, L-38** (DM 270/04) e nelle classi di laurea dei previgenti ordinamenti 20, 1, 12, 27 e 40 (DM 509/99), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, o del diploma universitario di durata triennale.

L'ammissione al corso di studio è prevista, altresì, per i candidati in possesso di una laurea in una delle classi ai sensi del D.M. 270/04, del D.M. 509/99, della L. 508/99 oppure in possesso di una Laurea di ordinamenti previgenti oppure un titolo di studio equivalente anche conseguito all'estero ed avere acquisito **un numero di CFU non inferiore a quelli sotto indicati:**

- Discipline matematiche (da MAT/01 a 09): 6 CFU
- Discipline chimiche (CHIM/03, CHIM/06): 6 CFU
- Discipline biologiche (da BIO/01 a BIO/05): 6 CFU
- Discipline delle scienze agrarie (da AGR/01 ad AGR/20): 24 CFU

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto *"Modalità di ammissione"*.

Regolamento Didattico del Corso – Parte Normativa

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello (almeno) B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Modalità di ammissione

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario di ***Economia ed estimo rurale, Agronomia e coltivazioni erbacee, Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, Meccanica agraria, Entomologia generale e applicata, Patologia vegetale, Chimica agraria*** avverrà, sulla base del curriculum di studio dei candidati valutato dalla Commissione, tramite ***prova scritta***.

La verifica della personale preparazione si ritiene assolta per i laureati delle classi L-25 (DM 270/04) e 20 (DM 509/99) qualora abbiano ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 99/110.

Verifica della conoscenza della lingua inglese

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La competenza linguistica in ingresso di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

Art. 2 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Non è previsto l'obbligo di frequenza alle attività didattiche, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (2 anni) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Le attività formative a scelta dello studente consistono in un minimo di 8 CFU che possono essere destinati a insegnamenti da lui scelti liberamente, tra quelli attivati per il corso di laurea o per gli altri corsi di laurea del Dipartimento e dell'Ateneo, e/o ad altre attività formative che si concludono con una idoneità. Queste ultime possono essere rappresentate dal tirocinio pratico/applicativo e/o seminari organizzati all'interno del percorso pratico-seminariale del corso di studio e/o altri seminari (inclusi quelli su "soft skills" offerti dall'Ateneo), modalità didattiche innovative (es. corsie-learning), attività di laboratorio ed esercitazioni

Regolamento Didattico del Corso – Parte Normativa

pratiche intese a favorire l'apprendimento di determinate abilità e competenze o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Lo studente, nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio, che valuterà la coerenza della scelta con il suo percorso formativo.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Regolamento Didattico del Corso – Parte Normativa

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio su richiesta dello studente può consentire lo svolgimento di tirocini curriculari e di tirocini curriculari finalizzati alla preparazione della tesi di laurea magistrale, attraverso le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio e in conformità alle norme nazionali e comunitarie.

La durata del tirocinio e il numero di CFU previsti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, i risultati di apprendimento attesi nonché con gli obiettivi e le attività individuate nel programma di tirocinio, tenuto conto delle ricadute sui tempi del conseguimento del titolo.

La domanda di tirocinio è presentata alla Commissione Tirocini di Corso di Studio, se prevista, che svolge i compiti di approvazione, individuazione del tutor e validazione del tirocinio svolto secondo quanto isposto dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini vigente.

Lo studente che presenta la domanda deve inserire il tirocinio nel suo piano di studi.

Regolamento Didattico del Corso – Parte Normativa

Il tirocinio curriculare per tesi di laurea magistrale, che non dovrà superare la durata di 12 mesi e dovrà concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, come previsto da Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini, potrà essere svolto prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale del corso di laurea magistrale ha caratteristiche di trattazione di un argomento scientifico originale, con forte valenza sperimentale, e può essere redatta, presentata e discussa in lingua italiana o inglese.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

La Commissione di laurea valuterà il percorso nel complesso: tesi, curriculum degli studi compiuti, tempi di completamento del percorso universitario, eventuali trasferimenti da altro Corso.

La Commissione assegna fino ad un massimo di 7 punti per il lavoro di laurea, a cui si aggiungono 0.25 punti per ogni lode conseguita, 1 punto in caso di laurea in corso e 1 punto nel caso di CFU acquisiti all'estero.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 18/01/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.